



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

18/2014
Febbraio/03/2014 (*)
Napoli 6 Febbraio 2014

Entro il 15 di Febbraio 2014 i datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti sono obbligati alla trasmissione telematica del Prospetto Informativo sul collocamento obbligatorio.

La nota ministeriale n° 16522 del 12 Dicembre 2013 che fa riferimento al Decreto Direttoriale del 17 Settembre 2013, evidenzia l'aggiornamento degli standard del sistema informatico relativo al prospetto informativo disabili che è entrato in vigore a partire dalle ore 19.00 del 10 Gennaio 2014. Le novità maggiormente significative riguardano le esclusioni e la sospensione degli obblighi occupazionali.

Con la nota n° 16522, del 12 dicembre 2013, il **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali** ha evidenziato che il Decreto Direttoriale n. 345 del 17 settembre 2013 **ha aggiornato gli standard del Sistema Informatico del Prospetto Informativo dei disabili** e i medesimi, come di consueto, sono stati **pubblicati sul sito istituzionale**, all'indirizzo www.cliclavoro.gov.it, unitamente alle relative **regole d'uso** contenenti le disposizioni cui i servizi competenti, i soggetti obbligati e i soggetti abilitati devono attenersi per utilizzare il sistema in modo corretto.

Tali standard sono **entrati in vigore il 10 gennaio 2014** alle ore 19.00 e a partire da questa data **i sistemi informatici** delle Regioni sono in grado di **ricevere le comunicazioni dei datori di lavoro obbligati**.

Per tale motivo, il Ministero del Lavoro, con la stessa nota, ha comunicato che **il termine per l'invio dei prospetti informativi**, relativi alla gestione dei

lavoratori disabili di cui all'art. 9, comma 6 della L. 68/99, **slitta**, anche quest'anno, **dal 31 gennaio al 15 febbraio 2014**.

A tal proposito, si ricorda che i **soggetti obbligati** all'invio telematico del prospetto sono i **datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti**.

Per l'indicazione dei dati e delle informazioni richieste, si assume, a riferimento, la **situazione occupazionale al 31.12 dell'anno precedente**.

I datori di lavoro, che rispetto all'ultimo prospetto inviato, **non hanno subito cambiamenti** nella situazione occupazionale, tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, **sono esonerati dall'invio del prospetto**.

Tra i diversi chiarimenti, la nota del Ministero evidenzia che **è stato rivisitato l'elenco delle categorie di lavoratori da escludere** dalla base di computo.

In particolare, con riferimento al "**personale di cantiere**", l'art. 5, c. 2 L. 68/1999 prevede che è considerato tale "*anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere*".

Il legislatore ha inserito, quindi, una **nuova ipotesi di esclusione** per i datori di lavoro che occupano personale nei montaggi industriali o impiantistici.

Pertanto, per **personale di cantiere** deve intendersi, non solo quello **operante nelle imprese appartenenti al settore edile** ma, **anche** quello direttamente **operante nei montaggi industriali o impiantistici** e nelle relative **opere di manutenzione** svolte **in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale** e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che l'impresa sia classificabile come edile o che applichi il contratto dell'edilizia.

Parimenti, **restano esclusi (anche se dietro pagamento del contributo di esonero) dalla base di computo**, gli **addetti impiegati in lavorazioni** che comportano il **pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille**.

Ulteriore caso di esclusione riguarda **le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati** infatti, qualora si verifichi un **passaggio di appalto, il numero dei lavoratori acquisito non è considerato ai fini del computo della quota d'obbligo** di lavoratori disabili.

Novità rilevanti si evidenziano, altresì, con riguardo alla **gestione delle sospensioni degli obblighi occupazionali**.

Come noto, l'istituto della sospensione degli obblighi di assunzione, opera nei confronti dei datori di lavoro che si trovino in **particolari situazioni di crisi**, quali:

- **Cigs** (ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale;
- **Cig in deroga** (interp. min. Lav.10.04.2012, n. 10);
- **Mobilità** (art. 4 e 24 della legge 223 del 1991);
- **Contratto di solidarietà** (art. 1 L. 863/1984 e art. 5 L. 236/1993);
- **Procedure concorsuali** (artt. 1 e 3 L. 223/1991);
- **Fondo di solidarietà di settore**;
- **Assunzioni di soggetti percettori di sostegno al reddito**.

In questi casi, **la sospensione degli obblighi**, opera **per un periodo pari alla durata delle particolari situazioni di crisi** e cessa contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione.

La novità, introdotta con la nota in esame, **riguarda l'obbligo di indicare la data di fine della sospensione stessa**.

Tale modifica, specifica il Ministero, è **indispensabile per poter gestire al meglio l'istituto della sospensione**, sia di carattere nazionale che provinciale, **per monitorare l'uso di questo particolare istituto** che dovrebbe costituire **"un'eccezione"** alla assunzione dei lavoratori disabili e per permettere una **valutazione completa della situazione aziendale** da parte degli uffici competenti e degli organi ispettivi, soprattutto per i casi aziendali che presentano un'organizzazione distribuita sul territorio.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN